



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - UTG	LORO SEDI
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, p.c.:

ALLE QUESTURE	LORO SEDI
---------------	-----------

OGGETTO: Licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. per commercio di uniformi e accessori destinati alle Forze Armate - Istituto della rappresentanza e avviso di trasporto.

E' pervenuto allo scrivente Ufficio specifico quesito riguardante la conferma della validità della circolare n. 559/C.14000-12982(40)6 del 30 agosto 1997, recante "*Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.*", nella parte in cui esclude la facoltà di avvalersi di un rappresentante per l'esercizio di attività concernenti oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate.

Considerato che la problematica ha rilevanza generale, si coglie l'occasione per rammentare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, 28 e 32, secondo comma, T.U.L.P.S., la rappresentanza è consentita solo per la conduzione dello stabilimento di fabbricazione, del deposito e del magazzino di vendita di armi.

Pertanto, atteso che le uniformi e gli accessori sono da considerarsi oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate e che le attività concernenti tali prodotti esulano dal campo di applicazione di cui all'art. 32, secondo comma, T.U.L.P.S., si ribadisce che è esclusa la facoltà di nominare un rappresentante per la conduzione degli opifici in argomento.

Ciò detto, si conferma il contenuto della richiamata circolare - essendo, al riguardo, pervenute richieste di chiarimenti - anche nella parte relativa all'obbligo dell'avviso di trasporto di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

cui al terzo comma dell'art. 28 T.U.L.P.S., che concerne solo il trasporto delle armi e non anche quello degli oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate. Tali sono a considerarsi anche i velivoli, i natanti e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone e merci privi di armi o sistemi d'arma di bordo.

Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l'utilità che le presenti indicazioni siano partecipate, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni qui rese, rappresentando che, come di consueto, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

LT/